

COMUNE DI OSIMO
PROVINCIA DI ANCONA

S T A T U T O

*ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
IN SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2000 CON DELIBERAZIONE N. 31
(CO.RE.CO. IL 21/03/2000 PROT. N. 461/2000)*

ed a seguito esame di legittimità del CO.RE.CO. :

*MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 44 DEL 10 MARZO 2000
(CO.RE.CO. IL 21/03/2000 PROT. N. 1096/2000)*

*MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 14 LUGLIO 2004
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 61 DEL 04 DICEMBRE 2013
MODIFICATO CON DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO N.10 DEL 7 APRILE 2025*

INDICE

INTRODUZIONE STORICA

TITOLO I “PRINCIPI GENERALI”

Capo 1° “Principi generali”

- Art. 1 - Ordinamento comunale
- Art. 2 - Tutela dei diritti
- Art. 3 - Autonomia del Comune
- Art. 4 - Il Territorio, la Sede, lo Stemma, il Gonfalone
- Art. 5 - Funzioni del Comune
- Art. 6 - Lo sviluppo economico
- Art. 7 - Rapporti con altri Enti
- Art. 8 - Statuto comunale
- Art. 9 - Regolamenti comunali
- Art. 10 - Albo Pretorio online
- Art. 11 - Civiche iniziative
- Art. 12 - Istituzioni culturali
- Art. 13 - Promozione delle iniziative di volontariato sociale
- Art. 14 - Promozione delle attività sportive

TITOLO II “ORDINAMENTO ISTITUZIONALE”

Capo 1° “Gli Organi Istituzionali”

- Art. 15 - Organi
- Art. 16 – Il Consiglio Comunale
- Art. 17 – I Consiglieri Comunali
- Art. 18 – Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 19 – Prima seduta del Consiglio
- Art. 20 – Presidenza del Consiglio
- Art. 21 – Attribuzioni del Presidente del Consiglio
- Art. 22 – Linee programmatiche dell’azione di governo dell’Ente
- Art. 23 – Competenze del Consiglio
- Art. 24 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 25 – Commissioni Speciali di Controllo e Garanzia

Capo 2° “Il Sindaco”

- Art. 26 – Il Sindaco
- Art. 27 – Competenze del Sindaco
- Art. 28 – Il Vice Sindaco
- Art. 29 – Deleghe ed incarichi

Art. 30 – Cessazione dalla carica di Sindaco

Capo 3° “La Giunta Comunale”

Art. 31 – Composizione della Giunta

Art. 32 – Funzionamento della Giunta

Art. 33 – Competenze della Giunta

Art. 34 – Revoca degli Assessori

Capo 4° “Norme Comuni”

Art. 35 – Mozione di sfiducia

Art. 36 – Divieto di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Art. 37 – Pubblicità delle Spese elettorali

TITOLO III “DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE”

Capo 1° “Organi di decentramento”

Art. 38 – Partecipazione dei Cittadini

Art. 39 – Consigli di Quartiere

Art. 40 – Riunioni ed Assemblee

Art. 41 – Consulte comunali

Capo 2° “Partecipazione e diritto all’informazione”

Art. 42 – Iniziative e Proposte Popolari

Art. 43 – Le Istanze, le Proposte, le Petizioni

Art. 44 – Referendum comunali

Art. 45 – Diritto d’accesso e di informazione dei Cittadini

TITOLO IV “ORDINAMENTO FUNZIONALE”

Capo 1° “L’organizzazione amministrativa”

Art. 46 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 47 – Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 48 – Il Segretario Comunale

Art. 49 – Il Vice Segretario

Art. 50 – Il Direttore Generale - ABROGATO

Art. 51 – Principi di Gestione Amministrativa

Art. 52 – Le determinazioni ed i decreti

Capo 2° “I Servizi Pubblici Locali”

Art. 53 – Gestione dei Servizi Pubblici Locali

INTRODUZIONE STORICA

Nel momento in cui il Comune, a norma delle leggi di riforma dell'Ordinamento delle Autonomie Locali, si dà un proprio Statuto, sembra quanto mai opportuna una breve rievocazione storica delle origini e delle vicende che hanno accompagnato la città attraverso i secoli, ricordando che la città di Osimo, fin dal XIII - XIV secolo, si diede propri Statuti di cui è stato conservato un esemplare manoscritto che venne dato per la prima volta alle stampe nel 1991.

* * *

La città di Osimo ha origini antichissime, sufficientemente testimoniate da illustri storici dell'epoca romana: Plutarco, Tito Livio, Giulio Cesare, Velleio Patercolo, Procopio di Cesarea.

Auximon per i greci, Auximun per i romani, Osimo ha sempre partecipato attivamente alle vicende storiche dell'intera regione, recitando spesso un ruolo importante, anche da protagonista.

Insediatasi inizialmente nel colle poi detto Gomero e quindi entro la cerchia delle superbe mura romane, fatte costruire nel 174 a.C., la popolazione osimana visse secoli di sicurezza.

Dopo la conquista del Piceno da parte dei Romani, Osimo fu prima Municipium e poi Colonia partecipando così quasi interamente ai diritti di cittadinanza romana.

Una ricca testimonianza di quel periodo è giunta fino a noi: i ruderi delle antiche mura e di Fonte Magna a nord della città; le statue acefale di personaggi illustri e le iscrizioni epigrafiche conservate nel Lapidario del Palazzo Municipale; le terme che secondo i più accreditati studiosi dovrebbero trovarsi sotto la piazza centrale.

Trascorsa l'epoca romana, va ricordato principalmente il periodo della guerra Greco-Gotica, che verso la metà del VI secolo d.C. fece di Osimo uno degli epicentri della lotta. Lo storico Procopio di Cesarea, inviato speciale dell'imperatore d'Oriente, narra con minuziosa precisione tutte le fasi dell'assedio patito da Osimo, sotto i colpi ora dei Bizantini ora degli Ostrogoti, e mette in evidenza l'eroismo della nostra gente. Egli definisce Osimo "Urbium Piceni princeps, quam Romani metropolim solent".

Successivamente Osimo, rimasta ai Bizantini anche dopo l'invasione dei Longobardi, entrò a far parte della Pentapoli e in tale condizione si mantenne fino a che nel 728 Liutprando non se ne impadronì per farne dono al Papa; il territorio di questa Regione, che poco dopo cominciò ad essere chiamata Marca, passò pertanto sotto la diretta dipendenza della Santa Sede, che si protrasse nei secoli, salvo brevi periodi in cui l'imperatore riuscì ad imporre la sua egemonia.

Con il sorgere dei Comuni, Osimo fu uno dei primi, agli inizi del secolo XII, a conquistare la sua autonomia, come attestano i più antichi documenti contenuti nel "Libro Rosso".

Con il trascorrere degli anni, il Comune venne ampiamente allargando il suo territorio e poté abbracciare sotto la sua giurisdizione civile le terre già soggette all'autorità diocesana, quando i feudatari laici ed ecclesiastici, che dominavano sui castelli e sulle ville sparsi nei dintorni, fecero atto di sottomissione e di aggregazione alla città dominante.

Le Consuetudines, sulle quali fino allora si erano basate le regole del vivere civile, da orali divennero scritte e presero corpo sotto forma di Statuti. Questi furono uno strumento fondamentale che fissava sulla carta le norme per un corretto rapporto tra i cittadini e le istituzioni.

Gli ordinamenti più antichi a noi pervenuti risalgono alla prima metà del XIV secolo e sono raccolti in un codice membranaceo, che per la sua vetustà e completezza è uno dei più importanti delle Marche.

Da esso emergono le magistrature cittadine, i loro poteri, la loro durata, le norme costituenti il codice civile e di procedura civile, penale e di procedura penale, amministrativo e di

commercio, la vita economica, la potenza delle arti, le consuetudini e la loro forza e vastità, tutta la vita agricola e la protezione dei prodotti e dei beni, le proprietà del Comune, le caratteristiche e la formazione delle entrate comunali.

Le popolazioni si dedicavano soprattutto all'agricoltura ed alle arti complementari di esse: mulini, frantoi, forni, macelli, conce. Poi anche Osimo, ebbe fino dagli inizi del sec. XVI, le sue arti della lana e della seta da cui ebbero origine le diverse filande, che furono la ricchezza della città fino ai primi decenni del Novecento, quindi l'arte della canapa, del lino e dei saponi, l'attività dei fabbricanti di spazzole, quella dei calderai.

Durante il secolo XV Osimo cadde in mano prima dei Malatesta, poi di Francesco Sforza, dalla cui signoria si liberò grazie al vigile e coraggioso intervento di Leonetta Leopardi.

Ma ben più gravi fatti erano riservati agli ultimi decenni del secolo per opera del Capitano di Ventura Boccolino di Guzzone, che con un violento colpo di mano s'impossessò del potere cittadino; finché, assediato dall'esercito pontificio guidato da Gian Giacomo Trivulzio, abbandonò la città, che ritornò definitivamente sotto il dominio del Papa.

Innocenzo VIII, per evitare il ripetersi di folli imprese, fece erigere da Baccio Pontelli una robusta rocca, che di lì a pochi anni fu fatta demolire.

Dopo questi eventi nulla più di memorabile offre la storia Osimo nei tre secoli seguenti che furono di costante fedeltà alla Santa Sede, nè la tranquilla e comoda vita che vi si condusse ebbe altre molestie e turbamenti se non dai passaggi di soldati che apportavano vere calamità, per quanto passeggiare.

Non si deve comunque credere che la vita cittadina cadesse nell'indifferenza e nel torpore: ne è prova il nuovo Statuto Osimano compilato e stampato in Osimo nel 1571 sulla base di quelli precedenti.

In quei secoli sorsero molti di quei maestosi palazzi gentilizi che anche oggi danno ad Osimo impronta monumentale e vennero pure segnalandosi tra i nostri concittadini uomini di fervidi studi e di larga dottrina.

Quando poi i beni lasciati dai patrizi Federico e Muzio Campana furono devoluti alla fondazione di un Collegio, aperto nel 1718 nello stesso palazzo Campana, Osimo divenne centro ben presto famoso di cultura e di sapere e il nome dell'istituto e dei maestri che vi insegnarono richiamò nella nostra città un gran numero di giovani, molti dei quali con i loro maestri fecero onore al Collegio ed alla città intera.

Tra le mura di questo palazzo come nelle abitazioni dei mecenati, vescovi e patrizi, fiorì e si manifestò una serie di iniziative culturali di cui ancora oggi possiamo godere i frutti: basti pensare alle varie Accademie letterarie ed alla stessa Biblioteca, aperta al pubblico fin dal 1675.

In questi ultimi due secoli, infine, nel territorio di Osimo sono sorti numerosi istituti sociali e culturali: all'ospedale, esistente in città fin dal Medioevo, si sono aggiunti gli orfanotrofi, i ricoveri, gli asili e recentemente la Lega del Filo d'Oro per la riabilitazione dei pluriminorati psicosensoriali; mentre alla Biblioteca e al Collegio Campana si sono aggiunte numerose altre istituzioni culturali, artistiche e scolastiche.

Quando i venti della Rivoluzione Francese percorsero le terre, anche Osimo dovette subirne le conseguenze e, al passaggio degli eserciti napoleonici, ebbe i suoi patrioti; passò, secondo gli eventi, sotto il comando dei francesi come importante Cantone del Dipartimento del Musone, o tornò in potere del Pontefice.

In seguito contribuì attivamente alla causa dell'indipendenza italiana: nella guerra del 1848 un centinaio di Osimani, guidati da Rinaldo Simonetti, accorsero sui campi di battaglia; negli anni che seguirono, le menti liberali più fulgide della nostra città si impegnarono alacremente per il conseguimento della libertà e dell'Unità Italiana, e durante la battaglia di Castelfidardo non mancarono l'incoraggiamento e la collaborazione della popolazione osimana.

I decenni che seguirono furono di consolidamento dell'acquistata Unità e di rafforzamento delle istituzioni, fino a quando la Prima grande guerra mondiale non pretese anche dalla nostra gente un pesante tributo di sacrificio e di sangue.

Ancora più incisivo e drammatico fu il contributo offerto dagli Osimani, quando al termine della infausta esperienza fascista, dovettero sopportare altri lunghi anni di guerra culminati con le tragiche giornate vissute tra il giugno e il luglio 1944 con le forze tedesche in ritirata sotto la pressione degli eserciti alleati.

In quel periodo turbinoso, Osimo acquistò importanza quasi di capoluogo di provincia, poichè vi furono trasferiti da Ancona gli Uffici della Prefettura, della Questura, della Banca d'Italia, dell'Intendenza di Finanza, del Provveditorato agli Studi insieme con qualche comando militare.

Da una storia tanto illustre e significativa la città di Osimo non può che trarre validi auspici per un futuro sempre più ricco di progresso civile e sociale.

* * *

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

CAPO 1° Principi generali

Art. 1 Ordinamento Comunale

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica, il presente Statuto costituisce la fonte primaria dell'ordinamento comunale.

Art. 2 Tutela dei Diritti

1. Il Comune di Osimo, richiamandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel ripudiare ogni forma di razzismo e di violenza e nel riconoscere nella pace un diritto fondamentale dei popoli, garantisce eguali diritti e doveri.
2. Il Comune assume la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare quelli dell'infanzia, dei disabili, degli emarginati e degli ammalati anche attraverso l'adozione di specifiche carte dei diritti che garantiscano l'esistenza di pari opportunità e sanciscano il diritto - dovere di ognuno di godere ed usare dei servizi e dei beni comunali, nel rispetto dello Statuto e del regolamento, a prescindere dalle differenziazioni di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione
3. In particolare, il Comune di Osimo garantisce il pieno godimento di tutte le manifestazioni del diritto di cittadinanza degli osimani emigrati e residenti all'estero e dei loro discendenti, nonché degli immigrati accolti nel territorio comunale.
4. Il Comune promuove azioni intese a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità, in particolare quella tra uomo e donna.
5. Al fine di mantenere relazioni il più possibile non conflittuali con i cittadini, il Comune, prima di promuovere azioni giudiziarie, potrà ricorrere ad attività conciliativa in sede non contenziosa ai sensi dell'art. 322 del Codice di Procedura Civile.

Art.3 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Osimo è ente locale autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nello spirito degli ideali che hanno animato la Resistenza, ed ispirato la Costituzione della Repubblica, secondo i fondamentali principi della democrazia, dell'antitotalitarismo, della giustizia sociale.
2. Il Comune di Osimo è ripartizione territoriale della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato e della Regione.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi.
4. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante i propri Organi nonché attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Art.4

Il Territorio, La Sede, Lo Stemma, Il Gonfalone

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 105,403 e confina: a nord con i Comuni di Offagna ed Ancona; a sud con i Comuni di Montefano e Recanati, ad est con i Comuni di Castelfidardo e Camerano, ad ovest con i Comuni di Polverigi, Santa Maria Nuova e Filottrano.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, con legge della Regione, a condizione che la popolazione sia sentita ed esprima la propria volontà favorevole mediante referendum.
3. Nel territorio comunale esistono le seguenti frazioni: Santo Stefano e San Biagio a nord; San Sabino, Osimo Stazione ed Abbadia ad est; Passatempo, Padiglione e Campocavallo a sud; Casenuove, San Paterniano e La Villa ad ovest. Resta salva la facoltà del Comune di riconoscere l'esistenza di nuove frazioni.
4. Il Comune ha, come segno distintivo il Gonfalone con lo Stemma. Il Gonfalone è bicolore: la parte alta di colore rosso carminio- cremisi e la parte bassa di colore oca gialla. Lo Stemma a forma di scudo e di colore azzurro, raffigura cinque torri sorgenti da mura con una porta al centro. Sotto le mura vi sono due leoni "affrontati". Lo stemma è sormontato da una corona ducale, sottostante alla scritta "Città di Osimo". Sotto lo scudo è collocata una lista di colore bianco con la scritta "Vetus Auximon".
5. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone con lo stemma ogni qual volta il Sindaco disponga in tal senso. Il gonfalone deve essere sempre accompagnato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale, o da un Assessore o Consigliere delegati dal Sindaco e scortato dai vigili urbani.
6. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
7. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio artistico, storico, archeologico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa.

Art.5

Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'opera del Comune è finalizzata all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, a rimuovere gli ostacoli sociali e culturali per rendere effettivi i diritti dei cittadini senza distinzione di sesso, razza, religione, opinione politica e condizione sociale, ed è indirizzata alla tutela ed allo sviluppo sia delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio comunale, sia alla promozione delle attività lavorative.
3. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello comunale.
4. Un apposito regolamento disciplina l'azione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Art.6

Lo sviluppo economico

1. Nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute, il Comune promuove lo sviluppo economico, attraverso l'incentivazione dell'occupazione.
2. A tale scopo valorizza le organizzazioni sociali ed economiche, promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica privata, pubblica o mista, sostiene l'attività singola, le libere forme

associative, cooperative e consortili.

Art.7 Rapporti con altri enti

1. Nell'ambito delle proprie funzioni e di quelle ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione, il Comune può attuare forme di collaborazione e di cooperazione con altri enti pubblici, con la Provincia e con altri Comuni.
2. Per particolari affinità di carattere storico, socio-politico, economico e culturale il Comune di Osimo riconosce e privilegia forme di concreta collaborazione amministrativa con il Comune di Castelfidardo e con gli altri Comuni delle valli dell'Aspio e del Musone.
3. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale che gli vengono affidati dalla legge purché dalla stessa siano regolati anche i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

Art.8 Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui debbono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge. Così, pure, le modifiche allo stesso.
3. Le modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.
4. Eventuali modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
5. Lo statuto entra in vigore come previsto dalla legge ed è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art.9 Regolamenti comunali

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali ed agli strumenti di pianificazione e le relative norme di attuazione entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.
4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e/o gli aspetti più significativi.

Art.10 Albo Pretorio online

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico.
2. La tenuta dell'Albo Pretorio online e la pubblicazione degli atti/provvedimenti è affidata alla responsabilità del Dirigente competente che individua i dipendenti addetti.

Art. 11 Civiche Iniziative

1. Al fine di dare adeguato riconoscimento a istituzioni e cittadini che si sono particolarmente distinti in attività culturali, produttive, sportive e sociali, viene istituita una "Civica Benemeranza". Tale onorificenza, per il prestigio che ne consegue, verrà conferita solo in presenza di meriti effettivi e che abbiano il requisito della eccezionalità.
2. Il conferimento avrà cadenza anche non periodica e la consegna avverrà nel corso di una cerimonia pubblica da tenersi in occasione della Festa del Patrono della città nella sede del Palazzo comunale o in altra idonea sede.
3. In caso di particolari e rilevanti meriti acquisiti nei confronti della comunità locale nei campi dell'arte, della cultura, dello sport, della beneficenza e della solidarietà, viene conferita la "Cittadinanza Onoraria".
4. Al fine di instaurare una migliore reciproca conoscenza e collaborazione, la Città di Osimo potrà stabilire rapporti di gemellaggio con città che abbiano con essa affinità storiche, culturali e di sviluppo economico.
5. Il Comune riconosce l'importanza religiosa, storica, tradizionale e sociale delle Festività Patronali, quale elemento fondamentale di aggregazione per la comunità cittadina e si impegna a realizzarne solennemente la celebrazione.
6. A proporre le iniziative di cui ai commi precedenti sarà una commissione presieduta dal Sindaco e composta da membri della Giunta, del Consiglio comunale e da appartenenti alle associazioni cittadine più rappresentative.

Art. 12 Istituzioni Culturali

1. Al di là delle competenze amministrative attribuitegli dal presente Statuto, il Comune intende proporsi quale organismo di riferimento per tutte le realtà ed iniziative che abbiano per oggetto la conservazione e lo sviluppo di quella peculiare dimensione cittadina che si suol definire "osimanità".
2. Tale dimensione, scevra da ogni connotazione meramente campanilistica o folkloristica, deve caratterizzarsi per una elevata valenza culturale, alimentata dalla nostra ricca e gloriosa tradizione e, insieme, dalle prestigiose strutture esistenti.
3. Il Comune riconosce quali proprie istituzioni culturali la Biblioteca, l'Archivio Storico, la Civica Raccolta d'Arte ed il Teatro La Nuova Fenice, ne garantisce la conservazione e il potenziamento con adeguati finanziamenti e ne incoraggia la fruizione da parte dell'intera cittadinanza.
4. Il Comune di Osimo si riconosce come Città di studi e di cultura ed a tal fine intende adoperarsi fattivamente per il potenziamento delle scuole pubbliche già esistenti, per lo sviluppo di nuovi corsi di studi, per il sostegno alle scuole private di ogni ordine e grado secondo, i dettami della Carta costituzionale.
5. Il Comune è inoltre il principale referente per quanti, Enti, Organismi Scolastici - educativi, Associazioni o privati, operano nel territorio con finalità di valorizzazione e tutela dei caratteri ambientali, culturali ed artistici della città, proponendosi quale fulcro dinamico e centro unificante di iniziative, attività e manifestazioni finalizzate ad arricchire il patrimonio culturale

cittadino.

Art. 13

Promozione delle iniziative di volontariato sociale

1. Il Comune riconosce la funzione educativa e sociale delle iniziative di volontariato, soprattutto se organizzato, e ne favorisce l'espressione.

Art. 14

Promozione delle attività sportive

1. Il Comune riconosce la funzione educativa e sociale dello Sport, ne adegua le relative attrezzature, privilegiando quelle attività sportive che rivestono soprattutto carattere formativo e amatoriale.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 1°

Gli organi istituzionali

Art. 15 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Gli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona amministrazione.

Art. 16 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
6. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
7. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'Organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
9. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
10. Il Consiglio Comunale conferma la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
11. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature, risorse finanziarie nonché la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento.

Art.17 I Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio comunale.
4. I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli Uffici e Servizi dell'Ente,

potere che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e, singolarmente, mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
6. E' istituito l'albo dei Consiglieri Comunali. L'Albo dei Consiglieri Comunali regolarmente eletti e convalidati, comprensivo dei dati anagrafici, del reddito pro-capite dichiarato nonché del patrimonio proprio, è affisso all'albo pretorio del Comune alla vigilia della prima adunanza del Consiglio Comunale e per tutta la legislatura. L'albo di cui al presente comma è aggiornato annualmente.
7. I consiglieri sono tenuti a costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. I gruppi sono composti da almeno due consiglieri comunali, salvo che il Presidente del Consiglio Comunale, qualora venga richiesto, autorizzi la composizione di gruppi consiliari formati anche da un solo consigliere purché espressione di una lista autonoma. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
8. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art.18

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale debbono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari speciali aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite, come individuate dal regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza indicare al Consiglio Comunale i loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, nonché in tutte le commissioni anche di carattere consultivo ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio dei propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art.19

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. E' presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ed all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
4. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.
5. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del

giorno.

Art.20 Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio palese e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati per le prime due votazioni.
2. Non possono essere eletti il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.
3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione, da tenersi a distanza di almeno sette giorni, è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
4. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero dei voti.
5. In caso di parità entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età.
6. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Consigliere più anziano di età.
7. E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.
8. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello statuto, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità e l'efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
9. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.
10. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste nei precedenti commi.
11. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
12. Al Presidente ed al Vicepresidente è fatto divieto di assumere od esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita, escluse le Commissioni composte da soli consiglieri.

Art.21 Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) Rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco;
 - c) Predispone l'ordine del giorno, informato il Sindaco. Il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'inserimento di punti dall'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale qualora l'Amministrazione ne ritenga necessaria la discussione in Consiglio.
 - d) Presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - e) Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - f) Sottoscrive il verbale delle sedute unitamente al Segretario Comunale;
 - g) Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle

questioni sottoposte al Consiglio;

- i) Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art.22

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale ed è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con votazione palese.
3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del consiglio.
4. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno al metà (con arrotondamento in eccesso) dei consiglieri assegnati.

Art.23

Competenze del Consiglio

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

Art.24

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. I lavori delle commissioni consiliari non sono pubblici, salvo diversa disposizione del Presidente.
4. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, garanzia, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
5. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono partecipare se invitati dal Presidente della Commissione, comunque senza diritto di voto.
6. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
7. Le commissioni consiliari sono convocate dal Presidente della Commissione, nominato dal Consiglio Comunale nel suo seno, che fissa l'ordine del giorno

Art. 25
Commissioni Speciali di Controllo e Garanzia

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Alla presidenza, a termini del precedente articolo 18, è nominato un Consigliere, appartenente alle minoranze, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
3. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
4. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e Funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.

CAPO 2° Il Sindaco

Art.26 Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”**.
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art.27 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento ove esistente.
2. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale, ove esistente, e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
3. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alla eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo una equilibrata presenza di entrambi i sessi.
4. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Il Sindaco indice i referendum comunali.
6. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la denominazione di decreti.
7. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
8. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni mezzo disponibile.

9. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Art.28
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art.29
Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo atto di natura meramente discrezionale nell'interesse generale dell'Amministrazione.
8. Le deleghe sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
9. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri comunali per l'esame di pratiche, attività di studio e proposta o per coadiuvare gli assessori delegati.
10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non possono dar luogo all'emanazione di atti e/o provvedimenti ad efficacia esterna.
11. Non è consentita la mera delega di firma.

Art.30
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza od il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e

contestualmente depositate all'Ufficio Protocollo del Comune.

5. Il Presidente ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.
6. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione, senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
7. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
8. Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si fa rinvio alle leggi vigenti materia.

CAPO 3°

La Giunta Comunale

Art.31 Composizione della Giunta

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 7 (sette) Assessori compreso il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo una equilibrata presenza di entrambi i sessi.
3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
4. In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. Non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado fra loro e con il Sindaco.
6. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.
7. La Giunta, sentito il Segretario Comunale, all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
8. Gli Assessori partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.
9. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art.32 Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Può essere adottato specifico regolamento per il funzionamento della Giunta.

Art.33 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente

Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei Dirigenti o loro sostituti.

3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. Compie, altresì, tutti gli atti ad essa espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti.

Art.34

Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è motivata, anche solo con il venire meno del rapporto fiduciario; la stessa è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente al/ai nominativo/i del/i nuovo/i Assessore/i.

CAPO 4° Norme Comuni

Art.35 Mozione di sfiducia

1. Per quanto concerne la mozione di sfiducia si fa espresso rinvio alle norme di legge in merito.

Art.36 Divieto di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili od altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre a carico dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione agli atti di gestione di propria competenza ed ai pareri che sono chiamati ad esprimere sulle proposte di atti deliberativi.

Art.37 Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che prevedono di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio per la durata di trenta giorni consecutivi e vi restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

TITOLO III
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E
PARTECIPAZIONE

CAPO 1° **Organi di decentramento**

Art.38 Partecipazione dei Cittadini

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nei procedimenti amministrativi.
3. Il Comune garantisce il diritto all'informazione per tutte le associazioni di cui al comma precedente, favorisce l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio della documentazione richiesta.
4. Per i fini di cui al comma uno il Comune:
 - a) può affidare alle associazioni od a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e, in generale, attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - b) può coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
5. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con lo stesso Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità contenute nel presente atto normativo, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini che lo richiedono accettandone gli scopi statutari ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
6. Le Associazioni operanti nel Comune di Osimo, in possesso dei predetti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo comunale delle associazioni. Tale albo viene aggiornato annualmente.

Art.39 Consigli di quartiere

1. Organi di partecipazione dei cittadini sono i consigli di quartiere. L'elezione, il numero la formazione, la durata e quant'altro agli stessi inerente sono disciplinati da apposito regolamento. Lo stesso prevederà comunque l'elezione diretta dei Consigli di Quartiere con modalità conformi alle leggi vigenti.

Art.40 Riunioni ed Assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione e delle leggi vigenti per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.
2. Il Comune ne facilita l'esercizio, favorendo la messa a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della

Costituzione repubblicana e che ne facciano richiesta, di sedi e di ogni altra struttura e spazio idoneo compatibilmente con le disponibilità.

Art.41
Consulte comunali

1. Il Consiglio Comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, Consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente.
2. Fatta salva la possibilità di nuove istituzioni, sono istituite le seguenti Consulte:
 - Ambiente e gestione Territorio;
 - Politiche Sociali – Famiglia – Pubblica Istruzione;
 - Cultura;
 - Sport e Politiche Giovanili;
 - Immigrati;
 - Donne – Pari opportunità.
3. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo una equilibrata presenza di entrambi i sessi.

CAPO 2°

Partecipazione e diritto all'informazione

Art.42

Iniziative e Proposte Popolari

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. La Giunta Comunale entro 30 giorni dalla ricezione al protocollo, valuta le istanze, petizioni e proposte adottando, se di propria competenza, gli atti amministrativi conseguenti o, altrimenti, inviando la documentazione all'Organo od Ufficio competente accompagnata dalle proprie valutazioni in merito.
3. Il Sindaco comunque risponde informando del procedimento del presente articolo nel termine di cui all'art.16 della legge n.86 del 26/04/1990.

Art.43

Le Istanze, le Proposte, le Petizioni

1. Le istanze, tendenti a provocare l'intervento e l'interessamento del Comune, nei limiti prescritti dalla legge, possono essere presentate per iscritto da uno o più cittadini, senza altre formalità.
2. Le petizioni e le proposte, tendenti a richiedere provvedimenti, ad esporre necessità comuni od a proporre suggerimenti e soluzioni su questioni collettive dovranno essere sottoscritte da non meno di 200 (duecento) Cittadini elettori. Entrambe possono essere presentate dai singoli consigli di quartiere con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
3. Le stesse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il *petitum* che deve essere di competenza del Comune stesso.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti o del sindaco o suo delegato entro il termine di trenta giorni dalla decisione dell'organo competente di cui al precedente articolo 42.

Art.44

Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo intendendosi per tali tutti quegli atti non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini e dello Statuto del Comune.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune di Osimo al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sulla attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione

referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto ed eventualmente dalle norme regolamentari.

6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 marzo ed 15 giugno.
7. I referendum comunali possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Il Sindaco, entro tre giorni dalle operazioni di voto, proclama i risultati della consultazione dandone comunicazione alla cittadinanza attraverso pubblici manifesti.
10. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo a quello della proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data gli Organi competenti del Comune sono tenuti ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati.
11. Nei referendum consultivi, gli Organi comunali competenti adottano entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dalla maggioranza degli elettori votanti.
12. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato e, se di competenza del Consiglio Comunale, adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
13. Un referendum consultivo su un medesimo oggetto non può essere ripetuto prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla consultazione.
14. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art.45

Diritto di Accesso e di Informazione dei Cittadini

1. Il Comune di Osimo esercita la propria attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza efficacia e trasparenza.
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale – a domanda o d'ufficio – deve essere rilasciato l'atto o il provvedimento richiesto o dovuto.
3. In mancanza di termini specifici tale termine si intende di trenta giorni.
4. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque di carattere generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
5. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto od ai quali per legge debbono intervenire.
6. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
7. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
8. Al fine di raggiungere l'obiettivo della massima trasparenza, il Comune è impegnato a

comunicare alla collettività amministrata ogni notizia di rilevante interesse connesso con l'attività amministrativa.

9. Il Comune utilizza i mezzi di comunicazione e quant'altro ritenga opportuno per raggiungere con tempestività i destinatari dell'informazione.
10. L'informazione deve essere realizzata secondo i principi dell'esattezza, tempestività, inequivocità e completezza.
11. Il Comune favorisce, nel rispetto delle norme contenute nello specifico regolamento, l'accesso ai propri atti e documenti mediante l'utilizzo di idonei strumenti informatici.

TITOLO IV
ORDINAMENTO FUNZIONALE

CAPO 1°

L'organizzazione amministrativa

Art.46 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L'organizzazione di cui al comma uno si uniforma al principio per il quale gli organi di governo definiscono, anche con atti di indirizzo, gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
5. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
6. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
7. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono l'istituzione di un servizio di "controllo di gestione" e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi (anche a tempo determinato), prevedono l'esistenza di sistemi di valutazione e la possibilità di revoca dall'incarico dei dirigenti.
9. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione del personale, perseguendo l'obiettivo di ottenere la più alta specializzazione e la più alta integrazione tra i vari settori di attività dell'ente.

Art.47 Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente, in base al principio codificato al comma 4 dell'articolo precedente, uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.
3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o

- di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica.
5. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei settori non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato.
 6. I compiti dei dirigenti, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti medesimi ed ai responsabili di settore per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa, nonché le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, sono disciplinati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 7. In assenza del Dirigente o in presenza di motivate esigenze di servizio della struttura operativa ed in relazione alla natura delle funzioni da attribuire, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e settori anche da parte di funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.

Art.48

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. I procedimenti di nomina, conferma, mancata conferma ed eventuale revoca del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e da eventuali atti amministrativi del Governo.
3. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni dei tre organi istituzionali, con pareri scritti ed orali.
4. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento dell'ente.
5. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti di massimo livello e ne coordina l'attività.
6. **ABROGATO.**
7. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
8. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

Art.49

Il Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento. Collabora con il Segretario Comunale e lo coadiuva nelle proprie funzioni.
2. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco, sentito il Segretario Comunale, ed è scelto fra i Dirigenti o i Funzionari dell'ente, purché si tratti di soggetto in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

Art.50

Il Direttore Generale

Abrogato

Art.51
Principi di Gestione Amministrativa

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché la dotazione organica del personale sono stabilite con apposito regolamento.
2. L'organizzazione deve essere improntata, in conformità ai principi di legge, a criteri di efficacia, efficienza, autonomia operativa, funzionalità, economicità di gestione, trasparenza e secondo principi di professionalità e responsabilità. Persegue nell'attività i fini determinati dalla legge e dallo statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse.
3. I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono co-responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
4. A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate nonché di quant'altro previsto dalla legge; poteri che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo e nei regolamenti.
5. I dirigenti esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti od eventualmente conferita dal Sindaco.

Art.52
Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei settori, non diversamente disciplinati, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo e per quanto qui non previsto dalle norme regolamentari.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.
5. Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.
6. Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei settori sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

CAPO 2° I Servizi Pubblici Locali

Art.53

Gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune di Osimo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto all'informazione.
3. L'Amministrazione Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico od attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
6. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificare l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
7. Il Consiglio Comunale definisce quale primo criterio e indirizzo per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale, il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, a garanzia di una presenza equilibrata di entrambi i sessi nei rispettivi organi di governo.

Art.54

Società Miste

1. Il Comune di Osimo, per l'esercizio dei servizi pubblici locali, può avvalersi di società di capitale misto, pubblico/privato, società partecipate dallo stesso Comune sia in forma maggioritaria che in forma minoritaria.
2. Allo stesso modo, il Comune di Osimo può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Gli organi competenti, se richiesti, potranno in essere tutti gli adempimenti necessari nel rispetto dell'Ordinamento vigente in materia.

Art.55

L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione: il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e

salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari; restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Art.56

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si possono avvalere di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali od a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione di servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune di Osimo può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Art.57

Conferenza di Servizio

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il responsabile del procedimento, od il Sindaco o l'Assessore delegato od il Segretario Comunale od il Direttore Generale, possono indire una conferenza di servizio.
2. La materia è disciplinata dall'art.14 della legge n.241 del 7 agosto 1990 nonché dell'apposito regolamento comunale.

TITOLO V
DIFENSORE CIVICO

CAPO 1°
Ufficio del Difensore civico

Art.58
Il Difensore Civico

1. ABROGATO.

2. Su deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune istituire può istituire l'Ufficio del Difensore Civico attribuendone le funzioni, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Provincia.
3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, secondo le procedure disciplinate dall'apposito regolamento.
4. Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, utile per l'espletamento del mandato.
7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
8. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto al solo scopo del pubblico bene e di osservare lealmente le leggi, lo Statuto comunale e le norme regolamentari dell'Ente".
9. Annualmente ed in coincidenza con l'approvazione del conto consuntivo, il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate e suggerendo i rimedi per la loro eliminazione.
Potrà anche formulare proposte tese a migliorare la trasparenza, il buon andamento, l'efficacia, l'imparzialità dell'azione amministrativa.
A richiesta del Difensore Civico od a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali, per particolari ed urgenti esigenze, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare il Difensore Civico alle sedute consiliari per essere ascoltato.
10. Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico. La Giunta Comunale assicurerà che siano messe a disposizione dello stesso strutture tecniche e logistiche, mezzi e personale idonei e sufficienti compreso un fondo di dotazione di cui il Difensore Civico potrà autonomamente disporre per il proprio Ufficio.

11. ABROGATO

Art.59
Abrogato

Art.60
Abrogato

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA[^]

CAPO 1°

Autonomia Finanziaria

Art.61

L'Autonomia e l'attività Finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Il Comune delibera entro la data fissata dalla legge e/o dal regolamento di contabilità il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti. E' corredato inoltre da ogni altro provvedimento e/o documento previsto al riguardo dalla legge o dai regolamenti.
5. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi, dei progetti e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei settori la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell'esercizio finanziario l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta Comunale presenta al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
9. I contenuti significativi e caratterizzanti del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi.
10. Il Consiglio Comunale approva uno specifico regolamento di contabilità e dei servizi connessi.

Art.62

Revisione Economico Finanziaria

1. Il Collegio dei Revisori è nominato in conformità alle norme di legge vigenti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle Istituzioni.
3. **ABROGATO.**
4. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo, al riguardo, apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
5. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tesi a migliorare l'efficienza ed i risultati.
6. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei Conti hanno accesso a tutti gli uffici

comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

7. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
8. Il regolamento di contabilità disciplina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.
9. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
10. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario.

Art.63

Controllo di Gestione e controllo di qualità

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito un sistema di "Controllo di Gestione", secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Lo stesso regolamento disciplinerà le conseguenti forme di *Reporting*.
3. Per i servizi gestiti direttamente dal Comune e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
4. Nei servizi erogati all'utenza, il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti ed il grado di soddisfazione dell'utenza medesima.
5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione (indagini di *customer satisfaction*).

Art.64

Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria esterna.
2. Il servizio di tesoreria ed i rapporti del Comune di Osimo con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposito contratto.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.65
Norma di autoregolazione

1. Dal momento della ufficializzazione da parte del Governo della data delle nuove elezioni comunali, è vietato all'Amministrazione comunale di presenziare in forma ufficiale ad inaugurazioni di opere pubbliche o ad iniziative pubbliche culturali e sportive.

Art. 66
Disposizione finale

1. Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Statuto è automaticamente abrogata ogni previgente disposizione statutaria presente presso il Comune di Osimo.
2. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni del presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

-----***-----